



## Responsabilità Civile

### Medico Specialista in Chirurgia Generale

**Il Consulente dei  
Professionisti**

### Libero Professionista - Che non effettua Interventi Chirurgici

### Compagnia - Straniera

Rischio	Chirurgia Generale Che non effettua Interventi		
<b>Massimale</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>
<b>Durata - Anni 1</b>	<b>€ 1.873,00</b>	<b>€ 2.317,00</b>	<b>€ 2.805,00</b>
<b>Retroattività</b>	<b>2 Anni</b>	<b>2 Anni</b>	<b>2 Anni</b>
<b>Sconto 30%</b>	<b>Senza retroattività</b>	<b>Senza retroattività</b>	<b>Senza retroattività</b>
<b>Note</b>	<b>Previa Compilazione Questionario</b>	<b>Previa Compilazione Questionario</b>	<b>Previa Compilazione Questionario</b>
<b>Note</b>	5 Anni di Retroattività (+30% del Premio )	5 Anni di Retroattività (+30% del Premio )	5 Anni di Retroattività (+30% del Premio )

#### Principali Garanzie

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza, sempreché l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in regola con il versamento del premio nei termini dovuti.

La Società risponde:

- dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale predetta;
- delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
- delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

**D •Nessuno Scoperto e Franchigia ;**

#### Principali Esclusioni

Essendo l'assicurazione prestata nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono esclusi :

- i sinistri derivanti da Richieste di Risarcimento notificate all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, e da lui denunciati alla Società denunciati alla Società in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 15 (quindici) giorni di cui all'articolo relativo agli Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti prima dell'inizio del Periodo di Retroattività stabilito nella Scheda di Polizza.

Sono escluse dall'assicurazione le Richieste di Risarcimento:

- conseguenti a Fatti Noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l'Assicurato venga sospeso o radiato dall'Albo Professionale o licenziato per giusta causa.

**N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che fanno fede per qualsiasi precisazione.**